

Delibera n. 16951 del 30-11-1992 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Prà dell'Albi-Cei" ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 23 giugno 1986 , n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della precitata legge provinciale 14/86 e s.m..

La legge provinciale 14/86 e s.m. distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 e s.m. che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della LP 28/88 prevede la procedura per la loro

individuazione che comporta fra l'altro adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 12 dicembre 1989, il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Prà dell'Albi - Cei" ricadente in C.C. di Castellano e Pederzano. In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attento esame, lo ha approvato in quanto l'area presenta i requisiti previsti dalla legge provinciale n. 14/86.

Il biotopo Prà dell'Albi- Cei si configura come una zona dove le aree lacustri e palustri si alternano in modo discontinuo alle zone di bosco igrofilo, e queste a loro volta a formazioni boschive tipicamente prealpine, perlopiù a latifoglia, formando siti di transizione di indubbio valore bioecologico, sia per quanto concerne la specie vegetali, sia per quelle animali. Una delle sue caratteristiche ambientali più importanti è quella di costituire un complesso idrico, in grado di svolgere importanti funzioni sia nei riguardi della regimazione sia nella salvaguardia della qualità delle acque, tanto che a poca distanza dal biotopo attingono gli acquedotti degli

abitati sottostanti.

Il Lago di Cei, con l'andamento irregolare delle sue rive e con la sua limitata profondità è sede di una notevolissima varietà ambientale che permette l'esistenza di diverse formazioni vegetali quali Canneti, Saliceti, Scirpeti e Cariceti in un ecosistema di grande valore ambientale e paesaggistico. La Ninfea e il Nannufario ricoprono gran parte della superficie lacustre, mentre il fondale è ricoperto da vegetazione sommersa, quale *Myriophyllum verticillatum* e *Potamogeton fluitans*. E' segnalata la presenza di due specie vegetali di particolare rarità per il Trentino, l'*Utricularia minor*, piccola pianta carnivora sommersa, e l'*Iris sibirica*.

Attiguo al Lago di Cei si colloca il Lagabis, di forma circolare e profondo circa cinque metri.

A quota più bassa si inserisce il Lago di San Martino la cui classificazione a lago è solo nominale, in quanto il bacino è quasi completamente colmato e l'acqua libera si manifesta solo in occasione di piene. Qui si riscontrano i caratteri della torbiera con tutti i termini di transizione intermedi fino al lago e ciò conferisce un notevole interesse ecologico e biologico al sistema. Tra i grandi cespi di carice, che disegnano un'intricata rete di canali, si sviluppa lo Scirpeto; è presente, inoltre, una stretta fascia a *Cladium mariscus* e Ciperacee, formazione vegetale di estremo interesse per la sua rarità. Anche la fauna del lago di San Martino presenta una grande ricchezza, in

particolare di Molluschi bivalvi e di Gasteropodi.

Infine, a quota più elevata si colloca il Prà dell'Albi, in cui le superfici di acqua libera si rinvennero solo in piccole porzioni in occasione di forti piogge; nel Cariceto (*Carex fusca*) si rinviene *Menyanthes trifoliata*, *Scirpus sylvaticus* e *Geum rivale*.

In data 13 marzo 1990 in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore competente ha inviato al Comune di Villalagarina, al Comprensorio della Villalagarina e al Comitato Agricolo Comprensoriale della Villalagarina il progetto di definizione naturalistica e patrimoniale, nonché i vincoli di tutela del biotopo "Prà dell'Albi-Cei".

Il Comune di Villalagarina ed il Comprensorio della Villalagarina hanno avanzato analoghe osservazioni così riassumibili:

- a) che il biotopo sia esteso all'area di analogha destinazione urbanistica secondo il nuovo P.U.C. denominata "Prà del Moro";
- b) che l'emungimento delle falde sotterranee in zona sia opportunamente normato, subordinando tale operazione a particolare autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste demaniali;
- c) che la norma relativa alle recinzioni dei terreni sia formulata in modo da escludere la realizzazione delle stesse con tipologie e/o materiali che possano arrecare danno o impedire il passaggio alla fauna presente nell'area;

- d) che gli interventi ammessi sugli edifici esistenti siano strettamente limitati alla sola manutenzione, perlomeno sino alla entrata in vigore del P.G.Z. previsto dal P.U.C.;
- e) che, in considerazione dei limiti previsti per le proprietà private inserite nelle zone a tutela integrale, le stesse vengano acquisite direttamente dalla P.A.T.;
- g) che l'area del biotopo venga dettagliatamente delimitata.

Il Comitato Agricolo Comprensoriale del C10 ha proposto le seguenti osservazioni:

1. le aree a tutela integrale devono essere circoscritte ai territori di effettivo pregio ambientale; qualora in queste siano incluse porzioni di terreno coltivato è indispensabile che sulle stesse venga garantita la possibilità di una conduzione dei terreni secondo moderni e confacenti criteri agronomici che, rispettosi del biotopo, consentano un'agricoltura soddisfacente;
2. per le aree a tutela parziale, è indispensabile che eventuali trasformazioni d'uso di terreni agricoli verso produzioni più competitive con l'impiego delle moderne tecnologie, venga considerato come funzionale alla stessa gestione e fruizione del biotopo;
3. è indispensabile che venga quantificato, e convenientemente risarcito, il danno derivante dall'imposizione del vincolo sul territorio.

In data 30 giugno 1992 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, ha ritenuto opportuno di estendere, come richiesto, il

biotopo alla zona del "Prà del Moro", di analoga destinazione urbanistica, e di recepire alcune delle osservazioni alla vincolistica soprariportate.

Pertanto il Sottocomitato propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Prà dell'Albi - Cei", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 120 circa, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni;
- visto il parere favorevole del Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 14/86 e s.m.;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le seguenti particelle in C.C. di Castellano:

236/1# - 236/2# - 237/2# - 238# - 239# - 240/3# - 240/4#
- 241# - 246# - 247# - 248# - 260# - 268/2# - 268/3# -
268/4# - 269/2# - 269/3# - 270# - 272# - 279# - 293# -
294# - 300# - 301# - 319# - 321# - 322# - 342# - 343# -
345# - 347# - 405# - 407# - 408# - 409# - 410# - 416# -
421# - 422# - 446#* - 471# - 474# - 475# - 503# - 504# -
505# - 520# - 531# - 540# - 541# - 542# - 543# - 544# -
545# - 546# - 547# - 548# - 549# - 550# - 551# - 552# -
553# - 554# - 2023/2* - 2027/2* - 2027/3 - 2027/5 -
2045/1 - 2045/2 - 2045/3 - 2045/4 - 2045/5 - 2045/6 -
2045/8 - 2045/9 - 2045/10 - 2046/1 - 2046/2 - 2047 -
2048/1 - 2048/2 - 2048/3 - 2049/1 - 2049/2 - 2049/3 -
2049/4 - 2049/6 - 2049/9 - 2049/10 - 2049/11 - 2049/12 -
2049/13 - 2049/14 - 2049/15 - 2049/16 - 2049/17 - 2049/19
- 2049/20 - 2049/21 - 2049/24 - 2050/1 - 2050/2 - 2050/3
- 2050/4 - 2051/1 - 2052 - 2057/2 - 2058 - 2059/1 -
2059/4 - 2060/2 - 2061/1 - 2061/2 - 2062 - 2063 - 2065/1
- 2065/2 - 2065/3 - 2065/4 - 2066 - 2067/1 - 2067/2 -
2067/3 - 2068/1 - 2070 - 2071/1 - 2071/2 - 2072 - 2073/1
- 2073/2 - 2074 - 2075 - 2076/1 - 2076/2 - 2076/3 -
2077/1 - 2077/2 - 2077/3 - 2078/1 - 2078/2 - 2078/3 -
2078/4 - 2078/5 - 2078/6 - 2079/1 - 2079/2 - 2079/3 -
2079/4 - 2079/5 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083/1 - 2084/1 -
2084/2 - 2085 - 2086/1 - 2086/2 - 2088 - 2089 - 2090/1 -
2090/2 - 2091 - 2092 - 2093/1 - 2093/2 - 2093/3 - 2095 -
2096 - 2097/1 - 2099 - 2101/1 - 2101/4 - 2103 - 2104/1 -
2104/2 - 2105/1 - 2105/2 - 2106 - 2107 - 2117 - 2123/1 -

2123/3 - 2123/4 - 2123/5 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127/1 -
2127/2 - 2128/1 - 2128/2 - 2128/3 - 2128/4 - 2129 - 2130
- 2132 - 2150 - 2151 - 2152/1 - 2152/2 - 2152/3 - 2153 -
2154/1 - 2154/2 - 2154/3 - 2155 - 2156/2* - 2156/3 -
2156/4 - 2156/5* - 2156/6 - 2156/7 - 2156/8* - 2157/1 -
2157/2 - 2157/3 - 2158 - 2159/1 - 2159/3 - 2160* - 2164/1
- 2164/3 - 2165/1 - 2165/2 - 2165/3 - 2165/4 - 2165/7 -
2165/8 - 2165/9 - 2167/1 - 2167/2 - 2167/3 - 2168 - 2169
- 2171/1 - 2171/2 - 2171/3 - 2205 - 2209/2 - 2210/4* -
2210/5* - 2210/6 - 2210/15* - 2210/20* - 2210/24* - 2211*
- 2273 - 2281/1* - 2282* - 2289/1 - 2289/3 - 2290 - 2291
- 2292 - 2293/1 - 2293/2 - 2293/3 - 2294 - 2295 - 2296/1
- 2296/2 - 2317/1* - 2317/2 - 2455/1* - 2459 - 2463 -
2469/2 - 2476*

C.C. di Pederzano pp. ff.

241/1# - 241/2# - 241/3# - 241/4# - 271# - 272# - 1797/5*
- 1798/1 - 1798/2 - 1810/1 - 1810/2 - 1811/1 - 1811/2 -
1812 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 -
1985* - 1986 - 1987 - 1988;

#=particelle edificiali

*= particella parzialmente compresa nel biotopo.

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con alcune attività tradizionali per cui nell'area a tutela parziale sono permessi:
 - la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al momento della pubblicazione sul

"Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino-Alto Adige della presente deliberazione; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purchè compatibili con il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del biotopo; l'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale, quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi, dovrà essere sottoposta al parere preventivo e vincolante del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, che potrà avvalersi della "Commissione Scientifica per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi";

- la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;

- l'accesso ai fondi coltivati ed agli edifici, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;

- l'esercizio della selvicoltura definita sulla base del consueto piano di assestamento forestale sottoposto, in occasione della sua revisione, al parere del Servizio Parchi e Foreste Demaniali. Per i boschi sprovvisti di un piano di assestamento, la selvicoltura è attuata sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- la circolazione dei mezzi a motore per le attività di utilizzazione boschiva;

- gli interventi di manutenzione e completamento di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, la manutenzione degli edifici privati nonché il completamento delle reti tecnologiche di servizio alle abitazioni;

- l'accesso dei pedoni, l'esercizio della pesca, la balneazione e l'uso di natanti. Tali attività potranno essere disciplinate dal "Progetto per la tutela e la valorizzazione del biotopo" redatto dall'apposita Commissione Scientifica per i biotopi.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

Sono ammessi infine, anche nella zona a tutela integrale, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";

b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di

coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";

c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività consentite nell'area a tutela parziale, di cui al precedente punto 2., su tutto il biotopo è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonché raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonché lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori, ed ampliare gli edifici esistenti;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui;
- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;
- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2.;
- impiegare la pratica agronomica della pacciamatura con

materiali di origine artificiale;

- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;

- abbandonare i sentieri e aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonchè entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;

- la balneazione e l'uso di natanti;

- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio alla fauna selvatica;

- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4. L'individuazione di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;

5. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione;
6. Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo, previo preavviso di 30 giorni ai proprietari interessati risultanti dal libro fondiario dei quali sia noto il domicilio.

- - - - -

Allegato "A": definizione naturalistico-catastale
comprensiva di n.ro 4 cartografie.
parte integrante non gestita dal sistema.